IT

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

**ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI**

**PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI**

(…)

Modelli del rischio di credito

3.1. Osservazioni di carattere generale

39. Per quanto riguarda il rischio di credito sono previsti gruppi di modelli differenziati per il metodo standardizzato e per il metodo basato sui rating interni (IRB). Si devono inoltre utilizzare modelli distinti in base alla ripartizione geografica delle posizioni soggette al rischio di credito in caso di superamento della soglia applicabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del presente regolamento di esecuzione. Per gli enti che applicano il metodo IRB è presentato un modello C 10.00 separato ai fini dell'output floor.

3.1.1. Segnalazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione

40. Le esposizioni verso debitori (controparti dirette) e verso fornitori di protezioni assegnati alla stessa classe di esposizioni sono segnalate sia come afflusso che come deflusso relativamente alla stessa classe di esposizioni.

41. Il tipo di esposizione non cambia per effetto della protezione del credito di tipo personale.

42. Se un'esposizione è garantita da una protezione del credito di tipo personale, la parte garantita è assegnata come deflusso nella classe di esposizioni del debitore e come afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione. Tuttavia il tipo di esposizione non cambia al variare della classe di esposizioni.

43. L'effetto di sostituzione nel quadro di segnalazione COREP tiene conto del trattamento della ponderazione del rischio effettivamente applicabile alla parte garantita dell'esposizione.

3.1.2. Segnalazione del rischio di controparte

44. Le esposizioni che derivano dalle posizioni su rischio di controparte sono segnalate nei modelli CR SA o CR IRB, indipendentemente dal fatto che siano elementi del portafoglio bancario o del portafoglio di negoziazione.

3.2. C 07.00 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo standardizzato applicato ai requisiti patrimoniali (CR SA)

3.2.1. Osservazioni di carattere generale

45. I modelli CR SA contengono le informazioni necessarie per calcolare i requisiti di fondi propri relativi al rischio di credito secondo il metodo standardizzato. In particolare, forniscono informazioni dettagliate:

a) sulla distribuzione dei valori dell'esposizione in base ai differenti tipi di esposizioni, ai fattori di ponderazione del rischio e alle classi di esposizioni;

b) sull'importo e il tipo di tecniche di attenuazione del rischio utilizzate per ridurre i rischi.

3.2.2. Ambito di applicazione del modello CR SA

46. Ai sensi dell'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013, per calcolare i requisiti di fondi propri ciascuna esposizione cui è applicato il metodo standardizzato è assegnata a una delle sedici classi di esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato.

47. Le informazioni contenute nel modello CR SA sono richieste sia per le classi di esposizioni complessive sia singolarmente per ciascuna delle classi di esposizioni in applicazione del metodo standardizzato. Gli importi complessivi e le informazioni di ciascuna classe di esposizioni sono segnalati in una dimensione separata.

48. Non rientrano, tuttavia, nell'ambito di applicazione del modello CR SA i seguenti elementi:

a) le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni "elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione" di cui all'articolo 112, lettera m), del regolamento (UE) n. 575/2013, che sono segnalate nei modelli CR SEC;

b) le esposizioni dedotte dai fondi propri.

49. L'ambito di applicazione del modello CR SA comprende i seguenti requisiti di fondi propri:

a) il rischio di credito, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 (Metodo standardizzato), del regolamento (UE) n. 575/2013, nel portafoglio bancario; è incluso, tra l'altro, il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6 (Rischio di controparte), di tale regolamento, nel portafoglio bancario;

b) il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6 (Rischio di controparte), del regolamento (UE) n. 575/2013, nel portafoglio di negoziazione;

c) il rischio di regolamento correlato alle operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all'articolo 379 del regolamento (UE) n. 575/2013, per tutte le attività aziendali.

50. Il modello comprende tutte le esposizioni per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con la parte tre, titolo II, capi 4 e 6, di tale regolamento. Anche gli enti che applicano l'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 devono segnalare in questo modello le proprie posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento se calcolano i relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (parte tre, titolo II, capi 2 e 6, e titolo V di tale regolamento). Il modello fornisce, quindi, non solo informazioni dettagliate sul tipo di esposizione (ad esempio elementi in/fuori bilancio), ma anche informazioni sull'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio nell'ambito della rispettiva classe di esposizioni.

51. Il modello CR SA contiene altresì voci per memoria, nelle righe da 0290 a 0330, per raccogliere ulteriori informazioni relativamente alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC e alle esposizioni in stato di default.

52. Tali voci per memoria sono compilate solamente per le seguenti classi di esposizioni:

a) verso amministrazioni centrali o banche centrali (articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013);

b) verso amministrazioni regionali o autorità locali (articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013);

c) verso organismi del settore pubblico (articolo 112, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013);

d) verso enti (articolo 112, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013);

e) verso imprese (articolo 112, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013);

f) al dettaglio (articolo 112, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013).

53. La segnalazione delle voci per memoria non ha effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere da a) a c) e da f) ad h), del regolamento (UE) n. 575/2013, né delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere i) e j), di tale regolamento segnalate nel modello CR SA.

54. Le righe per memoria forniscono ulteriori informazioni sulla struttura del debitore delle classi di esposizioni "in stato di default" o "garantite da beni immobili ed esposizioni ADC". Le esposizioni sono segnalate in queste righe laddove i debitori sarebbero altrimenti stati segnalati nelle classi di esposizioni verso "amministrazioni centrali o banche centrali", "amministrazioni regionali o autorità locali", "organismi del settore pubblico", "enti", "imprese" e "al dettaglio" del modello CR SA, se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni "in stato di default" o "garantite da beni immobili ed esposizioni ADC". Tuttavia i dati segnalati sono gli stessi utilizzati per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nelle classi di esposizioni "in stato di default" o "garantite da beni immobili ed esposizioni ADC".

55. Ad esempio, nel caso di un'esposizione con importi delle esposizioni al rischio calcolati conformemente all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 575/2013 e rettifiche di valore inferiori al 20 %, queste informazioni sono segnalate come totale alla riga 0320 del modello CR SA e nella classe di esposizioni "in stato di default". Se la stessa esposizione, prima dello stato di default, era verso un ente, tale informazione è riportata anche nella riga 0320 della classe di esposizioni "enti".

3.2.3. Assegnazione di esposizioni alle classi di esposizioni in applicazione del metodo standardizzato

56. Per garantire un'assegnazione uniforme delle esposizioni alle differenti classi di esposizioni di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013, si applica il metodo sequenziale illustrato di seguito:

a) in una prima fase l'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione è classificata nella classe di esposizioni corrispondente (originaria) di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione specifica riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata;

b) in una seconda fase le esposizioni possono essere riassegnate ad altre classi di esposizioni a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito (credit risk mitigation, CRM), con effetti di sostituzione sull'esposizione (ad esempio garanzie, derivati su crediti, metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie) mediante afflussi e deflussi.

57. Alla classificazione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione nelle differenti classi di esposizioni (prima fase) si applicano i criteri indicati di seguito, fatta salva la successiva riassegnazione dovuta all'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione o fatto salvo il trattamento (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata.

58. Ai fini della classificazione dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione nella prima fase non si tiene conto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito associate all'esposizione (si rileva che tali tecniche sono prese in considerazione esplicitamente nella seconda fase), a meno che un effetto di protezione non costituisca un elemento intrinseco della definizione di una classe di esposizioni, come nel caso della classe di cui all'articolo 112, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 (esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC).

59. L'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013 non stabilisce criteri per la separazione delle classi di esposizioni, con la possibile conseguenza che, in assenza di indicazioni sulla priorità dei criteri di valutazione da applicare ai fini della classificazione, un'esposizione può potenzialmente essere classificata in classi di esposizioni diverse. Il caso più evidente si verifica tra le esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine (articolo 112, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013) e le esposizioni verso enti (articolo 112, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013)/esposizioni verso imprese (articolo 112, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013). Al riguardo è chiaro che il regolamento (UE) n. 575/2013 fornisce un'implicita indicazione delle priorità, poiché si valuterà dapprima se una data esposizione può essere assegnata alle esposizioni a breve termine verso enti e imprese, e soltanto dopo si valuterà se essa può essere assegnata alle esposizioni verso enti o alle esposizioni verso imprese. È ovvio che, altrimenti, nessuna esposizione potrà mai essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013. Questo esempio è solo uno dei casi più evidenti che si possono verificare, non l'unico. È opportuno rilevare che per stabilire le classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato si applicano criteri diversi (categorizzazione degli enti, durata dell'esposizione, status di scaduto, eccetera), e questo è il motivo fondamentale per non separare i raggruppamenti.

60. Per garantire l'omogeneità e la comparabilità delle segnalazioni è necessario specificare la priorità dei criteri di valutazione per l'assegnazione alle singole classi di esposizioni dell'esposizione originaria prima dell'applicazione del fattore di conversione, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ogni singola esposizione riceve nell'ambito della classe alla quale è stata assegnata. I criteri di attribuzione di priorità presentati infra sotto forma di albero decisionale si basano sulla valutazione delle condizioni previste esplicitamente dal regolamento (UE) n. 575/2013 per assegnare un'esposizione a una determinata classe e, laddove tali condizioni siano soddisfatte, su qualsiasi decisione dell'ente segnalante o dell'autorità di vigilanza in merito all'applicabilità di determinate classi di esposizioni. In tal modo il risultato del processo di assegnazione delle esposizioni a fini di segnalazione è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013. Ciò non vieta agli enti di avvalersi di altre procedure di assegnazione, interne, che possono essere anch'esse conformi a tutte le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle relative interpretazioni emesse in sedi competenti.

61. Nella classifica di valutazione dell'albero decisionale è attribuita priorità a una classe di esposizioni rispetto alle altre (cioè si valuta dapprima se un'esposizione può essere assegnata a una classe di esposizioni, fatto salvo il risultato della valutazione) qualora sussista la possibilità che, altrimenti, alla classe in questione non sia assegnata alcuna esposizione. Ciò si verifica se, in assenza di criteri di attribuzione di priorità, una classe di esposizioni diventa un sottoinsieme di altre classi. Pertanto, i criteri raffigurati graficamente nel seguente albero decisionale dovrebbero operare secondo un processo sequenziale.

62. In considerazione di quanto precede, la classifica di valutazione dell'albero decisionale riportato in appresso è la seguente:

1. posizioni verso la cartolarizzazione;

2. esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC);

3. esposizioni in strumenti di capitale;

4. esposizioni in stato di default;

5. esposizioni da debito subordinato

6. esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (classi di esposizioni disgiunte);

7. esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC;

8. altre posizioni;

9. esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine;

10. tutte le altre classi di esposizioni (classi di esposizioni disgiunte) che comprendono: le esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali; le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali; le esposizioni verso organismi del settore pubblico; le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo; le esposizioni verso organizzazioni internazionali; le esposizioni verso enti; le esposizioni verso imprese e le esposizioni al dettaglio.

63. Nel caso di esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo e in cui si utilizza il metodo look-through o il metodo basato sul regolamento di gestione (articolo 132 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013), le singole esposizioni sottostanti (nel caso del metodo look-through) e il singolo gruppo di esposizioni sottostanti (nel caso del metodo basato sul regolamento di gestione) sono considerate e classificate nella corrispondente linea di ponderazione del rischio in base al trattamento considerando che l'albero decisionale (senza il numero 2) è pertinente per l'assegnazione della ponderazione del rischio corrispondente. Tuttavia tutte le singole esposizioni sono classificate nella classe delle esposizioni sotto forma di quote o azioni di organismi di investimento collettivo (OIC).

64. Come specificato all'articolo 134, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, i derivati su crediti di tipo "nth-to-default" provvisti di rating sono classificati direttamente come posizioni verso la cartolarizzazione; se, invece, sono privi di rating, sono inclusi nella classe di esposizioni "altre posizioni". In quest'ultimo caso l'importo nominale del contratto è segnalato come esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione nella riga degli "altri fattori di ponderazione del rischio" (il fattore di ponderazione del rischio applicato è quello specificato nella somma riportata ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013).

65. In una seconda fase, le esposizioni sono riassegnate alla classe di esposizioni del fornitore della protezione a seguito dell'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione.

ALBERO DECISIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione |  |  |
| Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera m), del regolamento (UE) n. 575/2013? | SÌ | Posizioni verso la cartolarizzazione |
| NO |  |  |
| Può essere assegnata alle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera o), del regolamento (UE) n. 575/2013? | SÌ | Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC) |
| NO |  |  |
| Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera p), del regolamento (UE) n. 575/2013? | SÌ | Esposizioni in strumenti di capitale (cfr. anche articolo 133 del regolamento (UE) n. 575/2013) |
| NO |  |  |
| Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013? | SÌ | Esposizioni in stato di default |
| NO |  |  |
| Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera k), del regolamento (UE) n. 575/2013? | SÌ | Esposizioni da debito subordinato |
| NO |  |  |
| Può essere assegnata alle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013? | SÌ | Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (cfr. anche articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013) |
| NO |  |  |
| Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013? | SÌ | Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC (cfr. anche articolo 124 e articolo 126 bis del regolamento (UE) n. 575/2013) |
| NO |  |  |
| Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera q), del regolamento (UE) n. 575/2013? | SÌ | Altre posizioni |
| NO |  |  |
| Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013? | SÌ | Esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine |
| NO |  |  |
| Le seguenti classi di esposizioni sono separate tra loro; pertanto l'assegnazione a una di esse è immediata.  Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali  Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali  Esposizioni verso organismi del settore pubblico  Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo  Esposizioni verso organizzazioni internazionali  Esposizioni verso enti  Esposizioni verso imprese (a fini di segnalazione questa classe di esposizioni è stata suddivisa in due sottoclassi di esposizioni (corporate — altre e imprese — Prestiti specializzati quali definiti all'articolo 122 bis del regolamento (UE) n. 575/2013).  Esposizioni al dettaglio | | |

3.2.4. Chiarimenti sul perimetro di alcune classi di esposizioni specifiche di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) n. 575/2013

3.2.4.1. Classe di esposizioni "Enti"

66. Le esposizioni infragruppo di cui all'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono segnalate con le modalità indicate di seguito.

67. Le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono segnalate nella rispettiva classe di esposizioni nella quale sarebbero segnalate se non fossero esposizioni infragruppo.

68. Ai sensi dell'articolo 113, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo alle esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE. Ciò significa che le controparti infragruppo non sono necessariamente enti, bensì anche imprese assegnate ad altre classi di esposizioni, ad esempio imprese strumentali o imprese di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio[[1]](#footnote-1). Pertanto le esposizioni infragruppo sono segnalate nella classe di esposizioni corrispondente.

3.2.4.2. Classe di esposizioni "Obbligazioni garantite"

69. Le esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato sono assegnate alla classe di esposizioni "obbligazioni garantite" con le modalità indicate di seguito.

70. Le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[[2]](#footnote-2) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per poter essere classificate nella classe di esposizioni "obbligazioni garantite". L'adempimento di detti requisiti deve essere verificato in ciascun caso. Tuttavia, anche le obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE emesse prima del 31 dicembre 2007 sono assegnate alla classe di esposizioni "obbligazioni garantite" in virtù dell'articolo 129, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.2.4.3. Classe di esposizioni "Organismi di investimento collettivo"

71. Laddove ci si avvalga della possibilità di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC sono segnalate come elementi in bilancio ai sensi dell'articolo 111, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.2.4.4 Classe di esposizioni "garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC"

71a. Ai fini della segnalazione, la classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è suddivisa in sottoclassi di esposizioni:

a. garantite da ipoteche su beni immobili residenziali - non-IPRE (garantite):

* esposizioni non IPRE trattate conformemente all'articolo 125, paragrafo 1, eccetto l'ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b. garantite da ipoteche su beni immobili residenziali - non-IPRE (non garantite):

* articolo 125, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.

c. Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali - altro - non-IPRE

* Esposizioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o qualsiasi parte di un'esposizione non ADC che superi l'importo nominale del gravame sull'immobile di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento

d. Garantite da ipoteche su beni immobili residenziali - IPRE:

* articolo 125, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
* esposizioni IPRE che soddisfano una qualsiasi delle condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera a), punto ii), punti da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
* esposizioni IPRE per le quali si applica la deroga di cui all'articolo 125, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.

e. Garantite da ipoteche su beni immobili residenziali - altro - IPRE

* Esposizioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o qualsiasi parte di un'esposizione non ADC che superi l'importo nominale del gravame sull'immobile di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento

f. Garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali - non-IPRE (garantite)

* esposizioni non IPRE trattate conformemente all'articolo 126, paragrafo 1, eccetto l'ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;

g. garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali - non-IPRE (non garantite):

* articolo 126, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.

h. garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali - altro - non-IPRE:

* Esposizioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o qualsiasi parte di un'esposizione non ADC che superi l'importo nominale del gravame sull'immobile di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento

i. garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali - IPRE:

* articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
* esposizioni IPRE per le quali si applica la deroga di cui all'articolo 126, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.

j. garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali - altro - IPRE

* Esposizioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o qualsiasi parte di un'esposizione non ADC che superi l'importo nominale del gravame sull'immobile di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

k. Esposizioni per l'acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni (ADC): Articolo 126 bis del regolamento (UE) n. 575/2013

3.2.4.5 Classe di esposizioni «Imprese»

71b. A fini di segnalazione questa classe di esposizioni è stata suddivisa in due sottoclassi di esposizioni (Imprese — Altro e Imprese — Prestiti specializzati quali definiti all'articolo 122 bis del regolamento (UE) n. 575/2013).3.2.4.6 Classe di esposizioni "Strumenti di capitale"

71c. A fini di segnalazione questa classe di esposizioni comprende le esposizioni definite all'articolo 133 del regolamento (UE) n. 575/2013. In questa classe di esposizioni sono segnalate anche le esposizioni in strumenti di capitale soggette all'articolo 495, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 495, paragrafo 2, e all'articolo 495 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. La riga 0280 "Altri fattori di ponderazione del rischio" è utilizzata per segnalare le esposizioni non soggette alle ponderazioni del rischio elencate nel modello.

3.2.5. Istruzioni relative a posizioni specifiche

|  |  |
| --- | --- |
| Colonne | |
| 0010 | ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE  Valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013 senza tener conto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, delle deduzioni, dei fattori di conversione e dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito. Valgono le seguenti precisazioni derivanti dall'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti al rischio di controparte (parte tre, titolo II, capo 4 o capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013), l'esposizione originaria corrisponde al valore dell'esposizione per il rischio di controparte (cfr. istruzioni relative alla colonna 0210).  Ai valori dell'esposizione per i contratti di leasing si applica l'articolo 134, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. In particolare, il valore residuo è incluso al suo valore contabile (ossia il valore residuo stimato attualizzato alla fine della durata del leasing).  In caso di compensazione in bilancio di cui all'articolo 219 del regolamento (UE) n. 575/2013, i valori dell'esposizione sono segnalati tenendo conto dell'importo delle garanzie in contante ricevute. |
| 0030 | (-) Rettifiche di valore e accantonamenti associati all'esposizione originaria  Articoli 24 e 111 del regolamento (UE) n. 575/2013  Rettifiche di valore e accantonamenti per perdite su crediti (rettifiche di valore su crediti ai sensi dell'articolo 110) effettuati conformemente alla disciplina contabile cui l'entità segnalante è soggetta, nonché rettifiche di valore prudenziali (rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105, importi dedotti conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo). |
| 0040 | Esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti  Somma delle colonne 0010 e 0030. |
| 0050 - 0100 | TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE  Tecniche di attenuazione del rischio di credito così come definite nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del regolamento (UE) n. 575/2013 che riducono il rischio di credito di un'esposizione o di esposizioni mediante la sostituzione delle esposizioni descritta infra alla voce "Sostituzione dell'esposizione dovuta all'attenuazione del rischio di credito".  Se una garanzia reale influisce sul valore dell'esposizione (ad esempio se è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull'esposizione), il suo importo è limitato al valore dell'esposizione.  Gli elementi da segnalare qui sono:  - le garanzie reali, incorporate conformemente al metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie;  - la protezione del credito ammissibile di tipo personale.  Cfr. anche le istruzioni relative al punto 3.1.1. |
| 0050 - 0060 | Protezione del credito di tipo personale: valori corretti (GA)  Articolo 235 del regolamento (UE) n. 575/2013  L'articolo 239, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 contiene la formula per il calcolo del valore corretto GA di una protezione del credito di tipo personale. |
| 0050 | Garanzie  Articolo 203 del regolamento (UE) n. 575/2013  Protezione del credito di tipo personale così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del regolamento (UE) n. 575/2013, non comprensiva dei derivati su crediti. |
| 0060 | Derivati su crediti  Articolo 204 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0070 – 0080 | Protezione del credito di tipo reale  Queste colonne riguardano la protezione del credito di tipo reale così come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del regolamento (UE) n. 575/2013 e soggetta alle norme di cui agli articoli 196, 197 e 200 di tale regolamento. Gli importi non comprendono gli accordi quadro di compensazione (già compresi nell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione).  Gli investimenti in credit linked note di cui all'articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013 e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili di cui agli articoli 195 e 219 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono trattati come garanzie in contante. |
| 0070 | Garanzia reale finanziaria: metodo semplificato  Articolo 222, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0080 | Altra protezione del credito di tipo reale  Articolo 232 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0090 - 0100 | SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO  Articolo 222, paragrafo 3, articolo 235, paragrafi 1 e 2, e articolo 235 bis del regolamento (UE) n. 575/2013  I deflussi corrispondono alla parte garantita GA dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione. L'importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione.  Sono segnalati qui anche gli afflussi e i deflussi all'interno delle stesse classi di esposizioni.  Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli. |
| 0110 | ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE  Importo dell'esposizione al netto delle rettifiche di valore, tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti alle TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE. |
| 0120-0140 | TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE, METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE  Articoli da 223 a 228 del regolamento (UE) n. 575/2013. Comprendono anche le credit linked note (articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013)  Le credit linked note di cui all'articolo 218 del regolamento (UE) n. 575/2013 e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili di cui all'articolo 219 del predetto regolamento sono trattate come garanzie in contante.  L'effetto della costituzione di garanzia del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie applicato a un'esposizione garantita da una garanzia reale finanziaria ammissibile è calcolato conformemente agli articoli da 223 a 228 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0120 | Rettifica dell'esposizione per volatilità  Articolo 223, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'importo da segnalare è pari all'impatto della rettifica per volatilità del valore dell'esposizione (Eva-E) = E\*He. |
| 0130 | (-) Garanzia reale finanziaria: valore corretto (Cvam)  Articolo 239, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Nel caso delle operazioni interne al portafoglio di negoziazione, sono comprese le garanzie reali finanziarie e le merci ammissibili come esposizioni nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'importo da segnalare corrisponde a: Cvam = C\*(1-Hc-Hfx)\*(t-t\*)/(T-t\*). Per la definizione di C, Hc, Hfx, t, T e t\* si rimanda alla parte tre, titolo II, capo 4, sezioni 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0140 | (-) di cui: rettifiche per volatilità e in funzione della durata  Articolo 223, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e articolo 239, paragrafo 2, di tale regolamento.  L'importo da segnalare è l'impatto combinato delle rettifiche per volatilità e in funzione della durata (Cvam-C) = C\*[(1-Hc-Hfx)\*(t-t\*)/(T-t\*)-1], dove l'impatto delle rettifiche per volatilità è (Cva-C) = C\*[(1-Hc-Hfx)-1] e l'impatto delle rettifiche in funzione della durata è (Cvam-Cva) = C\*(1-Hc-Hfx)\*[(t-t\*)/(T-t\*)-1]. |
| 0150 | Valore dell'esposizione corretto integralmente (E\*)  Articolo 220, paragrafo 4, articolo 223, paragrafi da 2 a 5, e articolo 228, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0160 - 0195 | Ripartizione per fattori di conversione del valore dell'esposizione corretta integralmente degli elementi fuori bilancio  Articolo 111, articolo 495 quinquies (disposizioni transitorie per UCC) e articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del regolamento (UE) n. 575/2013. Cfr. anche l'articolo 222, paragrafo 3, e l'articolo 228, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Indicare i valori dell'esposizione corretta integralmente prima dell'applicazione del fattore di conversione. |
| 0200 | Valore dell'esposizione  Articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013 e parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, di tale regolamento.  Valore dell'esposizione, tenuto conto delle rettifiche di valore, di tutte le attenuazioni del rischio di credito e dei fattori di conversione del credito, da attribuire ai fattori di ponderazione del rischio ai sensi dell'articolo 113 e della parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Ai valori dell'esposizione per i contratti di leasing si applica l'articolo 134, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. In particolare, il valore residuo è incluso al suo valore residuo attualizzato dopo aver tenuto conto delle rettifiche di valore, di tutti i fattori di attenuazione del rischio di credito e dei fattori di conversione del credito.  I valori delle esposizioni soggette al rischio di controparte sono gli stessi indicati nella colonna 0210. |
| 0210 | di cui: derivante dal rischio di controparte (CCR)  Valore dell'esposizione soggetta al rischio di controparte calcolato conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, che è l'importo rilevante per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, vale a dire avendo applicato tecniche di attenuazione del rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e tenendo conto della deduzione della perdita per CVA sostenuta di cui all'articolo 273, paragrafo 6, di tale regolamento.  Il valore dell'esposizione per le operazioni per le quali è stato individuato uno specifico rischio di correlazione sfavorevole deve essere determinato conformemente all'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Nei casi in cui per una singola controparte sia utilizzato più di un metodo per il CCR, la perdita per CVA sostenuta, dedotta a livello di controparte, è assegnata al valore dell'esposizione dei diversi insiemi di attività soggette a compensazione nelle righe da 0090 a 0130 che riflettono la proporzione del valore dell'esposizione post-CRM dei rispettivi insiemi di attività soggette a compensazione rispetto al valore dell'esposizione complessiva post-CRM della controparte. A tal fine è utilizzato il valore dell'esposizione post-CRM secondo le istruzioni relative alla colonna 0160 del modello C 34.02. |
| 0211 | di cui: derivante dal rischio di controparte, escluse le esposizioni compensate tramite CCP  Esposizioni segnalate nella colonna 0210, escluse quelle derivanti dai contratti e dalle operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché in essere con una controparte centrale (CCP), comprese le operazioni relative a CCP ai sensi dell'articolo 300, punto 2, di tale regolamento. |
| 0215 | Importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima dell'applicazione dei fattori di sostegno e del disallineamento di valuta  Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 senza tener conto dei fattori di sostegno alle PMI e a infrastrutture di cui all'articolo 501 e 501 bis di tale regolamento.  L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio del valore residuo dei beni dati in locazione è soggetto alla frase 5 dell'articolo 134, paragrafo 7, ed è calcolato secondo la formula "1/t \* 100 % \* valore residuo". In particolare, il valore residuo è il valore residuo stimato non attualizzato alla fine della durata del leasing, che viene rivalutato periodicamente per garantire l'adeguatezza. |
| 0216 | (-) Rettifica dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovuta al fattore di sostegno alle PMI  Deduzione della differenza tra gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni non in stato di default verso una PMI (RWEA), che sono calcolati in conformità della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi, e la RWEA\* in conformità dell'articolo 501, paragrafo 1, di tale regolamento |
| 0217 | (-) Rettifica dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dovuta al fattore di sostegno alle infrastrutture  Deduzione della differenza tra gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'RWEA rettificato per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali conformemente all'articolo 501 bis di tale regolamento. |
| 0220 | Importo dell'esposizione ponderato per il rischio dopo l'applicazione dei fattori di sostegno e del disallineamento di valuta  Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 tenuto conto dei fattori di sostegno alle PMI e a infrastrutture di cui all'articolo 501 e 501 bis di tale regolamento.  L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio del valore residuo dei beni dati in locazione è soggetto alla frase 5 dell'articolo 134, paragrafo 7, ed è calcolato secondo la formula "1/t \* 100 % \* valore residuo". In particolare, il valore residuo è il valore residuo stimato non attualizzato alla fine della durata del leasing, che viene rivalutato periodicamente per garantire l'adeguatezza.  In caso di disallineamento di valuta, l'impatto è rispecchiato nell'RWEA segnalato in questa colonna. |
| 0230 | di cui: con una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta  Articolo 112, lettere da a) a d), f), g), l), n), o) e q), del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0241 | VOCE PER MEMORIA: RWEA RELATIVO ALL'IMPATTO DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUL CCF PER IMPEGNI CANCELLABILI INCONDIZIONATAMENTE  Articolo 495 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013 È segnalata la differenza tra l'RWEA calcolato senza applicare le disposizioni transitorie e l'RWEA calcolato applicando le disposizioni transitorie. |

|  |  |
| --- | --- |
| Righe | Istruzioni |
| 0010 | Esposizioni totali |
| 0011 | di cui: Esposizioni verso le banche centrali  Articolo 112, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0015 | di cui: esposizioni in stato di default nella classe di esposizioni "OIC" e "esposizioni in strumenti di capitale"  Articolo 127 del regolamento (UE) n. 575/2013  Questa riga è segnalata solo nelle classi di esposizioni Esposizioni sotto forma di quote o azioni in organismi di investimento collettivo ("OIC") e "Esposizioni in strumenti di capitale".  Un'esposizione elencata all'articolo 112, lettera o), del regolamento (UE) n. 575/2013 è assegnata alla classe di esposizioni "OIC", un'esposizione elencata all'articolo 133 del regolamento (UE) n. 575/2013 è assegnata alla classe di esposizioni "Esposizioni in strumenti di capitale". Di conseguenza, non vi sono altre classificazioni, anche se si tratta di un'esposizione in stato di default di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0020 | di cui: PMI  Articolo 5, punto 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 In questa riga sono segnalate tutte le esposizioni verso PMI. |
| 0030 | di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI  In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0035 | di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle infrastrutture  In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell'articolo 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0050 | di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato  Esposizioni alle quali è stato applicato il metodo standardizzato conformemente all'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0060 | di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale  Articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0061 | di cui: esposizioni IPRE che soddisfano una qualsiasi delle condizioni di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera a), punto ii), punti da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 575/2013  Segnalate soltanto nella sottoclasse di esposizioni "garantite da ipoteche su beni immobili residenziali - IPRE". |
| 0062 | di cui: esposizioni IPRE per le quali si applica la deroga di cui all'articolo 125, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013  Segnalate soltanto nella sottoclasse di esposizioni "garantite da ipoteche su beni immobili residenziali - IPRE". |
| 0063 | di cui: esposizioni IPRE per le quali si applica la deroga di cui all'articolo 126, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013  Segnalate soltanto nella sottoclasse di esposizioni "garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali - IPRE". |
| 0064 | di cui: esposizioni in strumenti di capitale trattate secondo il metodo IRB  Segnalate solo nella sottoclasse di esposizioni "Esposizioni in strumenti di capitale". Esposizioni soggette all'articolo 495, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 495, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0070-0130 | RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE  Le posizioni del "portafoglio bancario" dell'ente segnalante sono ripartite sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra: esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte.  Le esposizioni soggette al rischio di controparte derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera f), e all'articolo 299, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono assegnate alle esposizioni soggette al rischio di controparte. Anche gli enti che applicano l'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 ripartiscono le posizioni interne al "portafoglio di negoziazione" di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte. |
| 0070 | Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito  Attività di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 575/2013 non comprese in altra categoria.  Le esposizioni soggette al rischio di controparte sono segnalate nelle righe da 0090 a 0130 e pertanto non sono segnalate in questa riga.  Le operazioni con regolamento non contestuale di cui all'articolo 379, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga. |
| 0080 | Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito  Le posizioni fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013.  Le esposizioni soggette al rischio di controparte sono segnalate nelle righe da 0090 a 0130 e pertanto non sono segnalate in questa riga. |
| 0090-0130 | Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte  Operazioni soggette al rischio di controparte, ossia strumenti derivati, operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, operazioni con regolamento a lungo termine e operazioni di marginazione. |
| 0090 | Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli  Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 139, del regolamento (UE) 575/2013.  Le operazioni di finanziamento tramite titoli comprese in un insieme di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nella riga 0130 e pertanto non figurano in questa riga. |
| 0100 | di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP  Contratti e operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché in essere con una controparte centrale qualificata (QCCP) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, di tale regolamento, comprese le operazioni relative a QCCP, per le quali gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, di tale regolamento. Operazione relativa a QCCP ha lo stesso significato di operazione relativa a CCP di cui all'articolo 300, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, dove la CCP è una QCCP. |
| 0110 | Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine  Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo derivati elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e operazioni con regolamento a lungo termine ai sensi dell'articolo 272, punto 2, di tale regolamento.  I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che sono compresi in un insieme di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 0130; pertanto non sono inclusi in questa riga. |
| 0120 | di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP  Cfr. le istruzioni relative alla riga 0100. |
| 0130 | Da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti  Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di diverse categorie di prodotti (articolo 272, punto 11, del regolamento (UE) n. 575/2013), ossia derivati e SFT, per i quali esiste un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, di tale regolamento. |
| 0140-0280 | RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO |
| 0140 | 0 % |
| 0150 | 2 %  Articolo 306, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0160 | 4 %  Articolo 305, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0170 | 10 % |
| 0180 | 20 % |
| 0185 | 30 % |
| 0190 | 35 % |
| 0195 | 40 % |
| 0196 | 45 % |
| 0200 | 50 % |
| 0205 | 60 % |
| 0210 | 70 %  Articolo 232, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0220 | 75 % |
| 0225 | 80 % |
| 0226 | 90 % |
| 0230 | 100 % |
| 0231 | 105 % |
| 0232 | 110 % |
| 0235 | 130 % |
| 0240 | 150 % |
| 0250 | 250 %  Articolo 133, paragrafo 2, e articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0260 | 370 %  Articolo 471 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0265 | 400 % |
| 0270 | 1 250 %  Articolo 89, paragrafo 3, e articolo 379 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| 0280 | Altri fattori di ponderazione del rischio  Questa riga non è disponibile per le classi di esposizioni "amministrazioni centrali", "imprese", "enti" e "al dettaglio".  Per segnalare le esposizioni non soggette ai fattori di ponderazione del rischio elencati nel modello.  Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.  I derivati su crediti nth-to-default privi di rating nell'ambito del metodo standardizzato (articolo 134, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013) sono segnalati in questa riga nella classe di esposizioni "altre posizioni". |
| 0281-0284 | RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO (OIC)  Queste righe sono segnalate solo per la classe di esposizioni "Organismi di investimento collettivo" (OIC), in linea con gli articoli 132, 132 bis, 132 ter e 132 quater del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0281 | Metodo look-through  Articolo 132 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0282 | Metodo basato sul regolamento di gestione  Articolo 132 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0283 | Metodo fall-back  Articolo 132, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0290-0330 | Voci per memoria  Per le righe da 0290 a 0330, cfr. anche la spiegazione delle finalità delle voci per memoria nella sezione generale del modello CR SA. |
| 0290 | Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali  Articolo 112, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. Cfr. anche le spiegazioni di cui alla sezione 3.2.4.4 del CR SA.  Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da beni immobili non residenziali di cui agli articoli 124 e 126 del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga se sono garantite da beni immobili non residenziali. |
| 0300 | Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %  Articolo 112, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013  Esposizioni comprese nella classe di esposizioni "esposizioni in stato di default" che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default. |
| 0310 | Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali  Articolo 112, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. Cfr. anche le spiegazioni di cui alla sezione 3.2.4.4 del CR SA.  Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali conformemente agli articoli 124 e 125 del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga se sono garantite da beni immobili non residenziali. |
| 0320 | Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %  Articolo 112, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013  Esposizioni comprese nella classe di esposizioni "esposizioni in stato di default" che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default. |
| 0330 | Acquisizione, sviluppo e costruzione (ADC)  Articolo 112, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. Cfr. anche le spiegazioni di cui alla sezione 3.2.4.4 del CR SA.  Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi dell'esposizione al rischio delle esposizioni ADC conformemente all'articolo 126 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga se sono esposizioni ADC. |

1. Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32). [↑](#footnote-ref-2)